



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ANTONIO VALLONE"-GALATINA
Prot. 0001601 del 11/02/2021
02-09 (Uscita)

PROTOCOLLO D'INTESA

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA



Il giorno 11 febbraio 2021, alle ore 11:30 si è svolto, in videoconferenza, l'incontro tra:

- la Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico A. Vallone di Galatina – Prof.ssa Maria Rosaria Bottazzo, in qualità di legale rappresentante dello stesso;
- la RSU d'Istituto, rappresentata da:
 - Prof. Francesco Cavaleria;
 - Prof. Sebastiano Zenobini;
- le seguenti Organizzazioni Sindacali Territoriali:
 - FLC CGIL Sebastiano Zenobini
 - CISL Antonella Schirinzi
 - UIL Azzurra Schirosi
 - ANIEF Angela Rizzo

LE PARTI SU INDICATE

- VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativo al periodo 2016-2018, firmato il 19/04/18;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/3/01, n. 165, s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;
- VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto 2018/2021;
- VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto;
- CONSIDERATO** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- PRESO ATTO** che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- RICHIAMATA** la Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni Istituzione scolastica ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo in G.U., il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

STIPULANO

il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell’Istituzione scolastica, esclusi i Dirigenti.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

1. Al fine di contemperare l'esercizio del **diritto di sciopero** con la garanzia del **diritto all'istruzione** e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati, tenendo conto delle norme richiamate nelle premesse e delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero e il numero minimo di personale da garantire, sono così determinati:

PRESTAZIONI	N.ro PERSONALE CONTINGENTE MINIMO
a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (<i>art. 2, c. 2, lettera a1 e art. 3, c. 1, lettera a - Accordo 2.12.2020</i>).	<ul style="list-style-type: none">▪ Tutti i docenti dei Consigli di classe interessati, salvo i casi previsti dal successivo comma 2;▪ N. 1 assistente amministrativo;▪ N. 1 assistente tecnico in relazione alle specifiche aree di competenza;▪ N. 1 collaboratore scolastico, per ciascuna sede interessata, per l'apertura e chiusura dei locali scolastici e per la vigilanza sull'ingresso principale
b) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (<i>art. 2, c. 2, lettera d1) e art. 3, c. 1, lettera h - Accordo 2.12.2020</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Direttore dei servizi generali ed amministrativi▪ N. 1 assistente amministrativo.

2. Con riferimento all'art. 10, c. 6, lettere *d* ed *e* - *Accordo 2.12.2020*, in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica, se coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini intermedi** (fine trimestre o quadrimestre) non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a tre giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei casi in cui il compimento delle operazioni valutative programmate sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione;
- negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla data di conclusione programmata.

Art. 3 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

a. I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

- a) Volontarietà;
- b) Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto;
- c) Rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art. 4 - COMUNICAZIONI DI SCIOPERO

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, tramite gli appositi strumenti di comunicazione interna (Sala Docenti Online, Posta elettronica, Albo, Bacheche, ecc.), invita il

Personale in servizio a comunicare, **entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero**, la propria intenzione di aderire allo sciopero, non aderirvi o essere ancora indecisi.

2. La dichiarazione volontaria di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, salvo i casi previsti dai successivi punti 3 - 4 e 5.
3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
4. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
5. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile e viene comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
6. Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, attraverso il proprio sito Internet e il Registro Elettronico, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza e i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
 - b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.
7. Il dirigente scolastico e gli organi dell'amministrazione scolastica rendono pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione e sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 5 - MISURE ORGANIZZATIVE

1. Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 10, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*).

Art. 6 - TEMPI E DURATA

8. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico)
9. Nel corso dell'anno scolastico, deve comunque essere assicurata l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.
10. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di servizio per il personale ATA;
11. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; sia nella fascia oraria antimeridiana che in quella pomeridiana.

Art. 7 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Per quanto attiene ogni ulteriore norma da rispettare in caso di sciopero e le procedure di raffreddamento e di conciliazione, si fa integrale riferimento agli artt. 10 e 11 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020.

Art. 8 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del presente Protocollo di intesa, emana un apposito Regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali qui concordati (art. 3, c. 3 - Accordo 2.12.2020).

Data: 11 febbraio 2021

PARTE PUBBLICA:

DS Maria Rosaria Bottazzo

RSU:

Prof. Franco Cavalera

Prof. Sebastiano Zenobini

OO SS. PROVINCIALI:

- FLC CGIL *Sebastiano Zenobini*
- UIL *Azzurra Schirosi*
- CISL *Antonella Schirinzi*
- ANIEF *Angela Rizzo*